



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 20/10/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 24.8.2018, un contratto di finanziamento stipulato il 16.7.2014, rimborsabile mediante cessione di quote del trattamento pensionistico, la ricorrente, insoddisfatta dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolta all'Arbitro, per ottenere la condanna dell'intermediario alla restituzione della quota non goduta degli oneri commissionali, anche di natura assicurativa, in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, quantificati in euro 4.259,18, oltre gli interessi legali.

La ricorrente, in via subordinata, ha chiesto al Collegio di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi up front, quale criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione che sia comunque basata su un principio di proporzionalità.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato le domande formulate dall'istante, rilevando: i) di aver già rimborsato alla cliente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana ed al costante orientamento dell'ABF e del Giudice ordinario; ii) che il contratto specifica analiticamente quali sono i costi di natura up front, vale a dire, oltre ad imposte e tasse, le commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito che, anche in caso di estinzione anticipata dal rapporto, rimangono interamente a carico del cliente perché sostenute a fronte di attività esauritesi già al momento della conclusione dell'accordo; iii)) in particolare, quanto alla "provvigione in favore dell'intermediario del credito", al fine di confermare la natura up front della commissione, va richiamato il testo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattuale e, segnatamente, la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione” contenuta nell’allegato al SECCI, che forniscono, da una parte, una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti, quanto gli intermediari ex art. 106 tub; dall’altra, la definizione di “intermediari del credito”, fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del tub, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”; iv) che la natura di costo up front è confermata dall’accordo distributivo concluso con l’intermediario ex art. 106 tub intervenuto in contratto il cui oggetto espressamente circoscrive l’attività dello stesso alla promozione e collocamento del finanziamento senza alcuna ulteriore attività successiva; v) la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’Intermediario Finanziario ex art. 106 tub, è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso, ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’OAM che operano per conto dei preponenti Intermediari Finanziari ex art. 106 tub e a questi ultimi legati da apposita convenzione; vi) la non applicabilità della sentenza Lexitor al ricorso in esame; vii) con riferimento al premio assicurativo rischio vita, l’avvenuto rimborso della quota, da parte della Compagnia di Assicurazione, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell’ambito dell’adesione alle predette polizze; viii) che l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF, incluso quello di Coordinamento, riconosce il metodo di calcolo pro rata temporis quale criterio suppletivo, da applicare solo in mancanza di altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto tra le parti.

L’intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, attesa la palese infondatezza delle richieste in esso formulate.

DIRITTO

La domanda della ricorrente ha ad oggetto l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali non goduti, connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall’istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all’art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

In ragione del riferimento normativo alla “vita residua del contratto”, va tenuto conto che l’orientamento consolidato dell’ABF, in linea con la disciplina sub primaria della Banca d’Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con la decisione dell’11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza “Lexitor”, la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell’art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal



contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l’art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso, il ricorso proposto dalla ricorrente va parzialmente accolto, per le motivazioni che seguono.

Innanzitutto, dall’esame della documentazione contrattuale offerta in comunicazione dalle parti ed, in specie, del modulo SECCI allegato, si rileva uno specifico criterio di calcolo della quota di interessi ed oneri non ancora maturati, in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quota previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.

Emerge altresì che la “commissione mandataria per il perfezionamento del prestito incluse le spese di istruttoria” (sub lett. a) e la “provvigione per l’intermediario del credito” di cui alla lett. c) del contratto hanno natura up front: quanto alla prima (sub lett. a), stante le attività previste nella relativa clausola, afferenti alla fase preliminare alla sottoscrizione del contratto (come si evince dalle attività tra cui: “caricamento dati, raccolta documentale, adeguata verifica, valutazione del merito creditizio, ecc...”).



Con riferimento poi alla clausola sub lett. c), in particolare, la natura up front della clausola va qualificata sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, rilevandosi l'intervento di un intermediario ex art. 106 tub, che ha agito, a sua volta, per il tramite di un agente in attività finanziaria, come emerge dal Modulo SECCI allegato in atti, nell'apposita sezione destinata alle informazioni relative alla rete di vendita del contratto, modulo consegnato al cliente e da quest'ultimo sottoscritto per conferma di ricezione dell'allegato. In atti risulta altresì allegato, poi, da parte convenuta, l'accordo di distribuzione, il cui oggetto espressamente circoscrive l'attività dell'intermediario del credito alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto; nonché, in allegato al Modulo SECCI, "la legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazioni, che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 tub.

Ne consegue che le quote sub lettera a) e c), andranno retrocesse in linea con l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che "tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento" (Coll. coord. 26525/2019) e che "il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi". Va tenuto conto invero che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile (...) può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi); ne discende dunque che quanto alla commissione sub lett. a), l'intermediario sarà tenuto a corrispondere l'importo di euro 387,16 mentre in relazione alla commissione sub lett. c), dovrà rimborsare la quota di euro 2.032,59 secondo il criterio sopra descritto.

Quanto alla commissione sub b), per la gestione del finanziamento, la stessa ha natura recurring, sicché in relazione a detta voce di costo si applicherà il criterio pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (si veda, Coll. coord., dec. n. 6167/2014). Non di meno, avendo l'intermediario già restituito la quota delle commissioni per la gestione del finanziamento (euro 610,60) in occasione del conteggio estintivo, nulla sarà ancora dovuto a tale titolo.

Analogamente, risultano già rimborsate dal resistente le spese di incasso quote, pari ad euro 431,68, calcolate sempre secondo il criterio proporzionale.

Andrà poi disattesa la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, la cui quota è stata già restituita dalla Compagnia Assicurativa secondo il criterio contrattuale, nella misura di euro 888,48, (del cui pagamento si allega evidenza), risultante nelle Condizioni Generali di Assicurazione allegate in atti, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate, nell'ambito dell'adesione alle predette polizze.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantunesima rata di ammortamento su centoventi complessive e degli importi già rimborsati dall'intermediario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di euro 2.419,75, a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.419,75, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO